



# COMUNE DI BIANDRATE

(Provincia di Novara)

Prot. n° 4030 del 27/07/2023

**ORDINANZA n° 08/2023 CDS del 27.07.2023**

**IL COMANDANTE**

(Decreto di nomina del Sindaco n. 8 in data 14.06.2022)

**PREMESSO** che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

**PRESO ATTO** dell'imminenza della festa patronale di S.Sereno, in programma da Giovedì 3 Agosto 2023 a Mercoledì 09 Agosto 2023, considerata momento di grande tradizione per l'intera comunità;

**RITENUTO** opportuno permettere lo svolgimento dei festeggiamenti in Piazza della Chiesa spazio all'aperto e aperto al pubblico e a garanzia della pubblica incolumità, vietare l'accesso e la sosta ai veicoli per garantire l'utilizzo dell'area e la parte interessata alla manifestazione;

**VISTE** le richieste pervenute per installazione di spettacoli viaggianti.

**VISTO** il sopralluogo della polizia locale in data 27.07.2023;

**VISTO** il D.L.vo 30.04.92, n. 285, Codice della Strada e il D.P.R. 16.12.92, n. 495, Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Sindacale citato in intestazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** gli art. 07 del Regolamento del canone di Concessione per l'occupazione delle aree, approvato con Delibera CC n. 2 del 13.03.2021

**VISTA** la Delibera di G.C. n° 37 del 04/07/2023

## O R D I N A

garanzia della pubblica incolumità, per l'utilizzo dell'area e la parte interessata alla manifestazione, per il montaggio e smontaggio e garantire una accessibilità dei mezzi di soccorso

### **DIVIETO DI SOSTA con Rimozione Forzata**

a tutte le categorie di veicoli dal 02.08.2023 al 11.08.2023

in Biandrate area **PIAZZA DELLA CHIESA**

Nella circostanza sopra disposta dovrà essere osservato quanto segue :

Gli obblighi e le disposizioni relative alla sicurezza e le emergenze e i relativi adempimenti siano a carico degli esercenti promotori che provvederanno di conseguenza.

**Si vieta** alla Esercenti promotori di alterare in alcun modo il suolo occupato, con obbligo di riparare gli eventuali danni derivanti dall'occupazione con ripristino dello stato dei luoghi;

**La presente ordinanza non si applica ai veicoli** di Polizia, della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e ad ogni altro veicolo di emergenza contemplato nell'art 117 del vigente Codice della Strada come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il firmatario della presente ordinanza declina ogni responsabilità civile o penale specie se le prescrizioni e le norme di legge non verranno rispettate;

## **DISPONE**

- Agli Esercenti Spettacoli Viaggianti promotori dell'intrattenimento di provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare e successivamente a rimuovere a fine lavori, la segnaletica provvisoria necessaria e prevista e a mantenere la zona in sicurezza.
- agli Agenti di cui all'art. 12 D.L.vo 30.04.92,n. 285, NCdS, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio.
- La trasmissione alle forze di polizia e mezzi di soccorso.

## **AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Commissario Capo di P.L.**

*(Dott. Leonardo Borghesani)*

 Firmato digitalmente da:  
BORGHESANI LEONARDO  
Seriale Certificato: 416021  
Valido dal 11/05/2021 al 11/05/2024  
Info/Camera Qualified Electronic Signature CA